

REGOLAMENTO (CE) N. 483/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 1996
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
 considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
 considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;
 considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁵⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.